

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,  
turismo)

RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 1953  
(81ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Proroga del termine di cui agli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, recante norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio provenienti dalle preesistenti Camere di commercio » (N. 2763) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 748

(Rimessione in Assemblea)

« Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi » (N. 2469):

PRESIDENTE . . . . . 747

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Asquini, Bergmann, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, Caron, Colombi, De Gasperis, De Luca, Giua, Locatelli,

Longoni, Origlia, Pezzullo, Rosati, Roveda, Tamburrano, Tartufoli e Ziino.

CARON, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ci ha reso noto che al posto del senatore Castagne componente della nostra Commissione entra a far parte della stessa Commissione il collega senatore Locatelli, al quale con il nostro benvenuto rivolgiamo l'augurio di un'attiva collaborazione ai nostri lavori.

#### Rimessione in Assemblea della proposta di legge:

« Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi » (N. 2469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi ».

Mi è stata presentata una richiesta di rinvio della discussione della proposta di legge in Assemblea, così formulata: « I sottoscritti senatori chiedono che il disegno di legge già assegnato all'esame della 9ª Commissione sia discusso e votato in Assemblea ». Firmatari sono i senatori Caminiti, Pezzullo, Braitenberg, Caron, Giua, Tamburrano, Locatelli e Ziino. Poichè la proposta è corredata dal numero regolare di firme non c'è che da prenderne nota e rimettere il disegno di legge in assemblea.

**Discussione e approvazione della proposta di legge: « Proroga del termine di cui agli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, recante norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio provenienti dalle preesistenti Camere di commercio » (N. 2763)**  
(Approvata dalla Camera dei deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Proroga del termine di cui agli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, recante norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio provenienti dalle preesistenti Camere di commercio ».

Trattandosi di un argomento molto semplice, riferirò brevemente io stesso.

Si tratta appunto di disciplinare e assicurare il trattamento di quiescenza a coloro che furono funzionari delle Camere di commercio. Il trattamento di quiescenza per questi funzionari era in antico rappresentato dal fondo di quiescenza delle Camere di commercio. Una legge del 1951 ha stabilito che questi fondi di quiescenza siano adeguati agli aumenti degli stipendi che si sono verificati, ma questi fondi

di quiescenza non sono stati rivalutati in tutte le Camere di commercio, anche in attesa di istruzioni ministeriali. Una legge del 9 giugno 1952 ha stabilito che i funzionari aventi diritto alla pensione possono scegliere fra le partecipazioni ai proventi del fondo di quiescenza e l'accettazione della pensione dello Stato. Per arrivare a questa scelta era stato fissato un termine di 180 giorni decorrente dalla approvazione della legge e avente termine al 31 dicembre 1952, ma siccome non è stata disciplinata la materia, il deputato Celestino Ferrario ha proposto un disegno di legge costituito da un articolo unico tendente a concedere una proroga di 180 giorni a questi interessati.

Vi do lettura dell'articolo unico, che la Camera ha approvato e che anche noi, ritengo, dovremmo approvare:

*Articolo unico.*

La facoltà prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, può essere esercitata dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,10.